

Nome e Cognome

omissis

Indirizzo email

omissis

Messaggio

Buona sera chiedo un vostro gentile riscontro sulla seguente questione. Sono un'ungente della polizia penitenziaria del comparto minori distaccata sempre a ipm per ricongiungimento al coniuge brigadiere dell'arma dei carabinieri. Abbiamo una bimba di un anno che allatto ancora al seno e che pertanto difficilmente riesce a stare lontano da me oltre le sei ore di lavoro. al momento abbiamo inoltre difficoltà nell'iscriverla in asilo causa assenza di posti posti anche a pagamento. mi è stato suggerito di presentare richiesta di esenzione dai turni notturni ma solo per due mesi da "eventualmente" rinnovare. Volevo sapere se esiste una legge per la quale è possibile chiedere l'esenzione dallo straordinario programmato o se l'amministrazione è libera di allungare autonomamente ogni giorno i miei turni a otto ore.

Nel ringraziare anticipatamente porgo cordiali saluti

Gentile Signora,

la tutela della lavoratrice madre (ed anche del lavoratore padre) scaturisce dagli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione. In tale quadro costituzionale, l'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 che ha recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile «Triennio 2019-2021» ha effettuato, sotto il titolo "tutela della genitorialità", un aggiornamento degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva a beneficio dei lavoratori a status civile del comparto sicurezza. Per quanto concerne la situazione nella quale Ella si trova, è previsto l'esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio; è altresì previsto l'esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre, dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore.

Inoltre è previsto il divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni dei coniugi appartenenti alla stessa amministrazione. Il divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni, senza il consenso dell'interessato, vige qualora lo stesso abbia proposto, alternativamente, istanza per essere esonerato dai turni continuativi, dai turni notturni o dalla sovrapposizione dei turni. Pertanto, il beneficio in questione deve essere riconosciuto al personale che abbia precedentemente richiesto e ottenuto l'esonero dai turni continuativi, ovvero l'esonero dai turni notturni o, infine, l'esonero dalla sovrapposizione dei turni non essendo, al riguardo, necessaria la concomitante ricorrenza delle tre condizioni. Inoltre, il divieto di inviare in missione fuori sede per più di una giornata il personale con figli di età inferiore a tre anni senza il consenso, è espressamente esteso anche alle missioni all'estero (circolare n.555/VCP/27 del 22 luglio 2022).

Attualmente, non risultano disposizioni legislative o contrattuali che ostino a richiedere prestazioni di lavoro straordinario o a porre in reperibilità la lavoratrice che usufruisce dei riposi giornalieri (e altri benefici) a favore della lavoratrice-madre. Resta il limite generalmente accolto dalla contrattazione collettiva del limite annuo di 250 ore e trimestrale di 80 ore.

A.S.

Avvocato cassazionista